



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Colf e badanti: ferie, tredicesima e malattia

Autore: Maria Monteleone | 21/01/2018



Ferie, tredicesima e malattia: quali sono i diritti dei lavoratori domestici?

I lavoratori domestici, al pari di tutti i lavoratori subordinati, hanno diritto alle **ferie retribuite**, al pagamento della **tredicesima** in occasione delle festività natalizie,

alla retribuzione nel periodo di **malattia** e alla conservazione del posto di lavoro. Durante le ferie e la malattia, il datore di lavoro è tenuto a versare i **contributi Inps** lavoratori domestici.

Vediamo quali diritti spettano a **colf e badanti** e quali sono gli **obblighi dei datori di lavoro**.

Ferie lavoratori domestici

Il lavoratore domestico ha diritto, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro e indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, a un **periodo di ferie di 26 giorni** (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre.

Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un **ventiseiesimo della retribuzione mensile**, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l'alloggio.

In caso di **retribuzione oraria** occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente a un giorno di ferie.

Per esempio, per un lavoratore che lavora 12 ore settimanali, si moltiplicano le ore complessive settimanali per 4,333 (un mese è composto da 4,333 settimane), ottenendo così 52, il numero di ore che compone un mese di lavoro. Questo numero va diviso per i 26 giorni di lavoro mensile. Il risultato è pari a 2. Quindi, considerando una retribuzione oraria di 8 euro, ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 16 euro (che si ottiene moltiplicando 8 euro per 2).

Contributi Inps durante le ferie

Il datore di lavoro deve versare i **contributi** anche durante le ferie. Al lavoratore che non ha raggiunto un **anno di servizio** spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario) a condizione che abbia superato il periodo di prova.

Ferie durante il periodo di preavviso o la malattia

Le ferie non possono essere concesse **durante il periodo di preavviso** di licenziamento né **durante il periodo di malattia o infortunio**. Per il calcolo, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.

Tredicesima lavoratori domestici

La tredicesima mensilità corrisponde a **un dodicesimo dell'intera retribuzione annua** che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari **entro dicembre**, in occasione delle festività natalizie.

La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro è tenuto all'erogazione della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Malattia lavoratori domestici

Se il lavoratore domestico si **assenta dal lavoro per malattia**, l'Inps non paga alcuna indennità.

Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non convivente, ha **diritto alla conservazione del posto**, per periodi differenti secondo l'anzianità maturata presso la stessa famiglia:

- 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;
- 180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni.

Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il **pagamento della metà del salario** pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:

- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;

- 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.

Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l'indennità di vitto e di alloggio.